



COMUNE DI CASTEGGIO
(PROVINCIA DI PAVIA)

Polizia Locale

Tel. 0383/82363 -- Cell. 335/6932003 - 338/2242992 -- Fax. 0383/82823

Ordinanza n. 25 del 07/04/2026
(protocollo assegnato dal sistema)

OGGETTO: divieto sosta in piazza Cavour.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4- POLIZIA LOCALE

Considerata la necessità di modificare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	Basament	Protocollo	//	Data	01/04/2026
Località	Piazza Cavour				
Periodo di validità	10 Aprile 2026 (Lato Sud)				
Orario di validità	dalle h. 08.00 alle h. 20.00				
Motivo	Scatti fotografici per macchina Omodo				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n°127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'accoglienza positiva alla richiesta inoltrata da parte dell'Amministrazione di Casteggio;

ORDINA

1. Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, il divieto di sosta con rimozione forzata nonché l'inibizione al transito veicolare per il giorno **10 Aprile 2026**, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, in piazza Cavour (posteggio pubblico in zona di rialzo), Lato Sud, col mantenimento dell'apertura dei varchi carrai presenti lungo i lati Est ed Ovest della piazza in argomento.
2. Si dispone il posizionamento di idonea segnaletica mobile nel rispetto del vigente C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di definire la viabilità viabilistica e pedonale, disposta nei punti precedenti.
3. **L' apposizione della segnaletica stradale**, prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, è da effettuarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare

riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del personale della ditta richiedente l'emissione del presente atto che dovrà, altresì, avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento e di rimuoverla alla decadenza.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge ed in caso di inibizione totale del transito veicolare mediante consegna alle locali: Stazione Carabinieri e Sezione Croce Rossa Italiana.

Gli operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni calcolati a partire dai medesimi termini sopra indicati, al Capo dello Stato.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante di Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla sede municipale, 07/04/2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MERLO DR. RICCARDO

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005